

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 28 dicembre 2018



## BONUS EDILIZIA

**Sole 24 Ore** 28/12/18 P. 29 BONUS DEL 50% PER LA DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE IN UN'AREA DIVERSA Luce De Stefani 1

## FATTURAZIONE ELETTRONICA

**Italia Oggi** 28/12/18 P. 1 CONTROLLI RIDOTTI SE NON CI SI AVVALE DEI SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE BONGI ANDREA 2

## MADE IN ITALY

**Italia Oggi** 28/12/18 P. 39 MADE IN ITALY DA TUTELARE FIAMMOTTO  
EDOARDO  
MASSIMO 3

## PREVENZIONE INCENDI

**Italia Oggi** 28/12/18 P. 46 TOSCANA, 2 MILIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI 4

## PREVIDENZA

**Italia Oggi** 28/12/18 P. 38 CONTRIBUTI TRASPARENTI CIRIOLI DANIELE 5

## SEMPLIFICAZIONI

**Italia Oggi** 28/12/18 P. 43 SEMPLIFICAZIONE APPARENTE PER GLI APPALTI DI LAVORI 6

## SOSTENIBILITÀ

**Italia Oggi** 28/12/18 P. 30 ENI, DAI RIFIUTI IL BIO CARBURANTE 7

## SISMA BONUS

**Italia Oggi** 28/12/18 P. 35 SISMA BONUS AD AMPIO RAGGIO MORENA VINCENZO 8

# Bonus del 50% per la demolizione con ricostruzione in un'area diversa

## L'INTERPELLO

Bonus ammesso anche se il «diverso sedime» non consente Dia o Scia

**Luca De Stefani**

Sono detraibili le spese sostenute per la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria, anche se la sagoma è diversa e il nuovo fabbricato viene spostato «di lieve entità rispetto al sedime originario». La conferma è arrivata dalle Entrate ieri, con la risposta n. 131. Sempre ieri, con la risposta n. 135, poi, è stato chiarito che i sistemi fototermici sono classificabili tra quelli fotovoltaici e agevolati al 50% e non al 65%.

## Demolizione e ricostruzione

Dal 21 agosto 2013, tutte le detrazio-

ni sulla casa (quelle Irpef del 50% sul recupero del patrimonio edilizio, comprese quelle antisismiche Irpef o Ires del 50-70-75-80-85%, e quelle Irpef o Ires del 50-65-70-75% sul risparmio energetico «qualificato») possono essere usufruite anche nel caso di demolizione di un fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione, con stessa volumetria, ma con sagoma diversa rispetto a quella preesistente.

In questi casi è necessario che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori «risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione» (risoluzione 34/E del 27 aprile 2018).

Questa condizione è stata confermata anche dalla risposta delle Entrate del 27 dicembre 2018, n. 131, la quale però non ha risposto in maniera chiara all'interpellante che chiedeva espressamente se fosse

possibile far inserire la suddetta precisazione in un «permesso di costruire». È questo, infatti, l'unico «titolo edilizio» che il Comune riesce a rilasciare, perché la ricostruzione in oggetto avviene in un «sedime diverso», nonostante i lavori siano effettivamente inquadrabili tra le ristrutturazioni perché la ricostruzione avviene «su terreni dove la nuova edificazione non è consentita» e dove non è possibile «utilizzare una D.I.A./S.c.i.a.», cioè il «titolo edilizio normalmente utilizzato per le ristrutturazioni».

La risposta delle Entrate, poi, non aggiunge nulla a quanto già detto genericamente nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014, con la quale è stato consentito «anche lo spostamento» del nuovo fabbricato «di lieve entità rispetto al sedime originario». L'agenzia non chiarisce che debba intendersi per «lieve entità».

## Sistemi fototermici

I sistemi fototermici recuperano «l'energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico», al fine di riscaldare l'acqua attraverso «delle resistenze poste all'interno di boiler e/o accumulatori», e secondo l'agenzia delle Entrate sono finalizzati principalmente alla produzione e al «recupero di energia elettrica». Essendo inquadrabili tra gli impianti fotovoltaici, pertanto, non possono fruire della detrazione Irpef o Ires del 65% (con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro) prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296/2006, ma possono beneficiare della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir. Il chiarimento è arrivato dalle Entrate con la risposta del 27 dicembre 2018, n. 135.

## IN SINTESI

### 1. Fabbricato modificato

Le detrazioni del 50%-65%-75% spettano ai fabbricati demoliti e ricostruiti, anche se un poco spostati rispetto al «sedime» originario. Questo, anche se il titolo edilizio è quello per le nuove costruzioni, cioè il permesso di costruire e non Dia o Scia (risposta 131/2018)

### 2. Recupero di energia

I sistemi fototermici sono finalizzati principalmente alla produzione e al «recupero di energia elettrica», quindi inquadrabili tra gli impianti fotovoltaici e possono beneficiare solo della detrazione Irpef del 50% (risposta 135/2018)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## FATTURA ELETTRONICA

## Controlli ridotti se non ci si avvale dei servizi dell'Agenzia delle entrate

Bongi a pag. 33

Il provvedimento delle Entrate del 21 dicembre sull'adeguamento alle regole privacy

# Controlli ridotti sulle e-fatture

## Contribuente meno esposto se rifiuta i servizi del fisco

DI ANDREA BONGI

**C**ontrolli soft sulle e-fatture se il contribuente rifiuta il servizio di consultazione e acquisizione offerto dall'Agenzia delle entrate. Soltanto in caso di opzione per tali servizi, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, sarà infatti possibile per l'Agenzia delle entrate e per la Guardia di finanza utilizzare i dati delle fatture elettroniche per effettuare controlli incrociati fra i dati stessi e quelli contenuti nelle altre banche dati dell'amministrazione finanziaria.

Questo è quanto emerge dalla lettura delle nuove previsioni contenute nel provvedimento direttoriale del 21 dicembre scorso (prot. 524526/2018).

Gli interventi del Garante della Privacy riscrivono dunque non soltanto le procedure di acquisizione e conservazione delle fatture elettroniche, ma costringono il direttore dell'Agenzia delle entrate a rivedere le prescrizioni sui controlli fiscali rispetto a quanto originariamente previsto nel punto 10.3 del provvedimento del 30 aprile 2018.

Secondo le attuali previsioni dunque i controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 (attuativo delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 1 del dlgs n.127 del 2015) potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre scorso, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 3 maggio 2019.

In assenza di adesione a tale

servizio l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale (testa e piede della singola fattura). Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio.

I controlli di cui sopra, recita il secondo comma della disposizione da ultimo richiamata, verranno effettuati ad insaputa del contribuente che verrà informato degli esiti degli stessi soltanto «ove rilevanti nei suoi confronti». Tenuto conto dell'invasività di tali controlli e delle pressoché assenti garanzie e tutele concesse al contribuente (che in massima parte resta all'oscuro delle verifiche effettuate sul contenuto delle sue fatture) occorrerà riflettere bene sulla possibilità di aderire o meno al suddetto servizio di consultazione e memorizzazione delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle entrate. Oltre a tali valutazioni occorre considerare anche altri due aspetti che emergono dalla lettura del provvedimento direttoriale del 21 dicembre scorso.

La prima riguarda il fatto che il nuovo punto 10.3 del provvedimento in materia di controlli prevede ora che per l'espletamento dei controlli incrociati sulle fatture elettroniche dovrà essere «sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali». Non è chiaro infatti se il Garante debba esprimere o meno un parere circa le modalità di ef-

fettuazione di tali controlli o se l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possano comunque procedere con le loro attività indipendentemente dalle eventuali prescrizioni che l'authority sui dati personali potrebbe esprimere.

Il secondo aspetto riguarda invece la modalità di adesione al servizio di consultazione e le conseguenze della stessa. Il provvedimento direttoriale del 21 dicembre prevede infatti che la memorizzazione dei dati dei file delle fatture elettroniche scatta in presenza di adesione al servizio effettuata da almeno una delle parti in causa: cedente/prestatore o cessionario/committente. Per evitare i controlli incrociati ex dm 4 agosto 2016 è dunque necessario che nessuna delle parti coinvolta nella fattura transitata tramite il SdI decida di aderire al servizio di consultazione e memorizzazione offerto dall'Agenzia delle entrate.

In questo senso la decisione di un contribuente di non aderire a tali servizi è ovviamente valida ed evita i suddetti controlli incrociati, solo sulle fatture elettroniche effettuate o ricevute da altri soggetti che a loro volta non avranno aderito ai servizi di consultazione e memorizzazione. Resta ovviamente sottinteso che la mancata adesione ai servizi suddetti non avrà alcun effetto su tutte le altre tipologie di controlli e verifiche che l'amministrazione finanziaria può esperire sulla base delle vigenti disposizioni normative.

© Riproduzione riservata





*Il presidente Burlò illustra le richieste delle aziende per il 2019*  
**Made in Italy da tutelare**  
*La lotta al dumping favorisce l'occupazione*

DI **EDOARDO MASSIMO FIAMMOTTO**

**G**li indicatori economici in questo frangente non sono particolarmente confortanti: rialzo dello spread, calo delle vendite dei Btp, e soprattutto decremento dei livelli occupazionali, richiedono un grande impegno della classe imprenditoriale per conservare posizioni conquistate in anni di lavoro.

Particolarmente odioso il fenomeno di aziende, prevalentemente a capitale straniero, che chiudono stabilimenti in Italia per delocalizzare e affidare la produzione all'estero... magari conservando il marchio italiano che conserva comunque il suo valore e il suo prestigio; è, per esempio, il caso della Pernigotti, i cui proprietari turchi intendono lasciare a casa centinaia di lavoratori per delegare la produzione in strutture dove manca la professionalità e la qualità della filiera. Questo è un tema cui il presidente dell'Unione nazionale imprenditori Mario Burlò è particolarmente sensibile anche per le sue esperienze dirette di «risanatore» di aziende in crisi. Da qui partiamo per la nostra conversazione.

**Domanda. Dottor Burlò, di fronte a eventi speculativi che comportano spesso azioni arbitrarie di gruppi che (magari dopo aver goduto per anni di contributi pubblici) decidono di spostare la produzione in luoghi e condizioni a loro più vantaggiose, anche se a scapito dei lavoratori, esistono strumenti di contrasto?**

**Risposta.** La vocazione manifatturiera dell'Italia è fuori discussione. Nel tutelare i marchi dell'eccellenza italiana, in settori come la moda o l'alimentare, non è accettabile che il prodotto presentato come «italiano» sia - anche solo in

parte - lavorato all'estero. Il caso della Pernigotti è emblematico: i prodotti che hanno reso nota questa industria dolciaria - come cioccolatini e torrone - devono il loro successo alla qualità e alla maestria di lavorazioni fatte in uno specifico territorio, e questo deve essere assolutamente preservato. Sarebbe come se un caseificio emiliano decidesse di spostare il proprio stabilimento fuori dalla regione e pretendesse comunque di chiamare Parmigiano reggiano il suo formaggio. Ripeto: le peculiarità italiane vanno protette sempre. Solo così possiamo salvaguardare l'occupazione.

**D. D' accordo, ma questo comporta che l'impresa abbia la possibilità di reperire mano d'opera qualificata. E negli ultimi anni la scuola non si è dimostrata efficace nel creare figure professionali adeguate.**

**R.** Vero. Per anni le famiglie hanno preferito indirizzare i figli a corsi di studi apparentemente più prestigiosi, magari insistendo perché frequentassero licei piuttosto che istituti tecnici, e facoltà universitarie umanistiche piuttosto che scientifiche... Iniziative come l'alternanza scuola-lavoro vanno incentivate, e sarebbe molto importante che già nelle scuole dell'obbligo si cominciasse a verificare le caratteristiche, le predisposizioni e le aspirazioni degli studenti. Oggi per fortuna i mestieri stanno acquisendo quella dignità sociale che prima non avevano. Guardi quanti aspiranti cuochi stanno facendo capolino alle scuole alberghiere, oppure ambiziosi stilisti in erba che vogliono frequentare le scuole specializzate... Alla fine non diventeranno tutti i nuovi Bottura o Versace, ma troveranno più facilmente occupazione in strutture alberghiere o nell'industria tessile: solo in questo settore sono pronti oltre cinquantamila



Mario Burlò

nuovi posti di lavoro, necessari per supportare l'incremento del nostro export...

**D. Non crede che in questo senso anche il mondo delle imprese debba assumersi qualche responsabilità?**

**R.** Ovviamente: non possiamo sottrarci alle assunzioni di colpa della categoria. Credo che purtroppo la legittima attenzione al costo del lavoro abbia distratto molti industriali dall'utilizzare i fondi per la formazione; o quantomeno dall'indirizzare la categoria a sostenere quelle iniziative che meglio potessero favorire l'istruzione professionale ai mestieri oggi sempre più difficili da reperire. Spesso, quando si fanno questi esempi, una delle specializzazioni che viene più citata è quella del tornitore: lo si ripete frequentemente, forse perché sembra una bella parola... Ciononostante i tornitori continuano a scarseggiare.

**D. Indirizzare i giovani al percorso professionale sarà una delle competenze che dovrebbero prendere i Centri per l'impiego.**

**R.** Indubbiamente: con il

decreto dignità dovrebbero acquisire nuove competenze e funzioni. Mi auguro che al loro interno possano essere inserite professionalità qualificate all'orientamento e alla selezione. Ma anche le agenzie per il lavoro ne sono da tempo responsabilizzate. Ricordo che parte dei loro bilanci è destinata per legge a iniziative di formazione svolte dai loro enti bilaterali.

**D. Ma allora, presidente Burlò, perché ancora molti giovani talenti se ne vanno dall'Italia e trovano posti meglio pagati all'estero?**

**R.** Il miglior trattamento economico è incentivante, non c'è dubbio; sebbene io creda che avendo l'opportunità di un posto sicuro in Italia, anche se pagato un po' meno, un giovane non partirebbe: su questo il nostro Paese deve ancora lavorare. Per pagare meglio un lavoratore l'impresa deve poter disporre meglio dei suoi introiti, in gran parte assorbiti da balzelli che è persino complicato pagare a causa di una burocrazia arcaica e contorta. Spesso la necessità di utilizzare professionisti esterni specializzati in un circoscritto capitolo del proprio bilancio - dal consulente del lavoro al commercialista, al responsabile Rspp, all'avvocato, al fiscalista, al revisore, allo spedizioniere e chi più ne ha più ne metta - costituisce un onere aggiuntivo insostenibile. Noi ci siamo specializzati nell'offrire servizi alle imprese che non solo eliminano dai costi queste prestazioni, ma riducono sensibilmente il costo primario del lavoro, senza modificare le condizioni contrattuali del lavoratore.

**D. E come avete fatto?**

**R.** Introducendo una nuova forma di management di impresa, all'estero conosciuta come Outsourcing Hr, cioè l'esternalizzazione. La formu-

la innovativa dell'appalto di servizio solleva l'imprenditore dalle incombenze burocratiche e amministrative che portano via tempo e denaro, così che possa dedicarsi con maggior impegno al proprio «core business». Tengo a sottolineare che l'azienda affidataria dell'appalto è tenuta a rilevare il personale che prende in carico alle stesse condizioni economiche e contrattuali nelle quali si trova al momento del passaggio. A loro legittima tutela i dipendenti devono essere preventivamente informati ed accettare formalmente il trasferimento. Le pratiche Hr saranno gestite da professionisti specializzati in grado di gestire servizi garantendo economie di scala che solo grandi strutture possono ottenere. Viene così a crearsi un circolo virtuoso, che può dare stimolo a nuove idee imprenditoriali che hanno fatto la fortuna di tante aziende italiane.

**D. Così lei ci sta svelando uno dei segreti che hanno permesso di risanare aziende in crisi...**

**R.** Indubbiamente intervenire ottimizzando il costo del lavoro è fondamentale, ma - mi creda - non si diventa imprenditori solo perché si è scoperto un sistema per risparmiarlo. Lo si diventa con il coraggio di rischiare, la capacità di investire gli utili, la conoscenza del prodotto e del suo mercato e l'orgoglio di contribuire alla crescita della propria comunità. Professionalità e passione, insomma.

Pagina a cura  
 DELL'UNIONE NAZIONALE  
 IMPRENDITORI  
 WWW.ASSOCIAZIONEUNI.COM  
 PAGINA FACEBOOK DELL'UNIONE  
 NAZIONALE IMPRENDITORI  
 INFO@ASSOCIAZIONEUNI.IT  
 011 707 9017

Made in Italy da tutelare  
 La lotta al dumping favorisce l'occupazione

LavoroOggiNews  
<http://lavoroogginews.lavoroogginews.it/>

**FINO AL 31 GENNAIO**

## Toscana, 2 milioni per la prevenzione degli incendi

La Regione Toscana ha stanziato 2 milioni di euro per preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. Il bando prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali, tra cui avversità atmosferiche e infestazioni parassitarie. I fondi provengono dalla sottomisura 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici» del piano di sviluppo rurale 2014-2020. Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati, nonché gli enti pubblici, anche a carattere economico, i comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico, singoli o associati. Sono finanziabili progetti per infrastrutture di protezione e di lotta attiva agli incendi boschivi, adeguamento funzionale di invasi per antincendi boschivi, nonché infrastrutture per l'avvistamento. Rientrano anche progetti sulla viabilità forestale di interesse, fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi, opere sul reticolo idraulico, sistemazioni di versanti interessati da frane. L'importo massimo del contributo concedibile è pari a 400 mila per i beneficiari di diritto pubblico, a copertura del 100% dei costi ammissibili. La scadenza del bando è il 31 gennaio 2019.

© Riproduzione riservata



*Il servizio Inps messo a disposizione anche dei liberi professionisti*

# Contributi trasparenti

## L'estratto conto esteso a tutti i lavoratori

DI DANIELE CIRIOLI

**E**stratto conto contributivo per tutti i lavoratori, compresi i professionisti. Con messaggio n. 4811/2018, infatti, l'Inps comunica l'estensione del servizio di consultazione dell'Eci (estratto conto integrato) a tutti i lavoratori in possesso di contribuzione mista, versata all'Inps e/o ad altri enti previdenziali, incluse le casse professionali. Il servizio è consultabile online con accesso tramite credenziali personali (pin Inps, pin di altri enti previdenziali, spid). Eventuali inesattezze possono essere segnalate in via telematica.

**In attesa della pensione.** L'Eci è frutto della collaborazione di tutti gli enti e casse previdenziali, i quali costituiscono il «casellario lavoratori attivi», cioè un archivio informatico che raccoglie i periodi contributivi, obbligatori, facoltativi e/o volontari versati da ciascun lavoratore. Fine principale è consentire ai cittadini di verificare i dati relativi alle proprie posizioni contributive, specie nel caso in cui risultino

Contributi sotto controllo	
Estratto conto contributivo	L'Inps ha esteso il servizio di consultazione dell'Eci (estratto conto integrato) a tutti i lavoratori in possesso di contribuzione mista, versata all'Inps e/o ad altri enti previdenziali, incluse le casse professionali
Accesso	Il servizio è consultabile online con accesso tramite credenziali personali (pin Inps, pin di altri enti previdenziali, spid)

iscritti presso più enti o più gestioni di previdenza obbligatoria (per esempio chi ha svolto attività da dipendente, artigiano o professionista). L'Eci contiene le informazioni dei periodi assicurativi esposte in ordine cronologico. Ove, per uno stesso periodo, siano presenti contributi versati presso diversi enti previdenziali, ne viene riportata l'elencazione, ma senza sommatorie. I periodi da ricongiunzione e da riscatto non attribuibili a uno specifico periodo temporale sono riportati in testa all'elenco. Se disponibile è indicato uno specifico prospetto di riepilogo dei montanti contributivi.

**Modalità di accesso.**

L'interessato può consultare l'Eci in via telematica (online), attraverso il portale dell'ente di ultima iscrizione, previo riconoscimento. L'accesso è garantito anche agli intermediari tramite i servizi telematici loro dedicati.

**Segnalazioni.** La procedura Eci, oltre a visualizzazione e stampa della posizione assicurativa, consente pure la segnalazione di inesattezze e/o incongruenze eventualmente riscontrate ovvero l'invio, sempre in via telematica, agli enti di previdenza competenti di richieste di variazione della propria posizione assicurativa.

**Cumulo e ricongiunzione.** A seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina

del «cumulo contributivo», praticamente esteso a tutti i lavoratori, compresi i professionisti, l'Eci è stato aggiornato con l'avvertenza, in calce: «Al fine del conseguimento di un'unica pensione, gli iscritti a due o più forme di previdenza obbligatoria, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono:

a) cumulare o totalizzare a titolo gratuito i periodi assicurativi non interamente coincidenti (i periodi assicurativi coincidenti sono computati una sola volta ai fini del diritto alla pensione e tutti ai fini della misura della pensione);

b) ricongiungere a titolo oneroso i periodi contributivi presso un'unica forma di previdenza obbligatoria».



## Semplificazione apparente per gli appalti di lavori

Semplificazione solo apparente per gli appalti di lavori compresi tra i 40.000 e i 150.000 euro. La Manovra 2019 considera le procedure di gara la fonte delle difficoltà amministrative nell'attivare gli appalti, dimenticando che sono i moltissimi adempimenti e documenti necessari per la programmazione, il reperimento dei finanziamenti, i tre livelli di progettazione, la loro validazione, l'impegno della spesa secondo i complessi procedimenti della nuova contabilità, la nomina delle commissioni, la verifica successiva all'aggiudicazione della regolarità dello status dell'aggiudicatario, le verifiche antimafia e, poi, le molte complessità dell'esecuzione (tra cui in particolare le varianti) le vere cause dei tempi lunghi. Che, per alcuni passaggi, sono per altro fisiologici. In ogni caso, si è scelto di consentire affidamenti diretti per le soglie di appalto tra i 40.000 e i 150.000 euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 36, comma 2, del codice dei contratti. A ben vedere, tuttavia, si tratta di una deroga molto parziale, che pare molto lontana dall'aver realmente semplificato i tanti problemi connessi all'articolo 36, comma 2, che, ricordiamo, è completato dalle 17 pagine delle Linee Guida 4 elaborate dall'Anac. La legge di bilancio consente per il solo 2019 e in attesa della complessiva riforma del dlgs 165/2001 di effettuare gli affidamenti diretti «in deroga all'articolo 36, comma 2» del codice dei contratti. Tale deroga, però, si limita alle procedure da seguire, che per gli appalti di lavori richiedono di invitare almeno 10 operatori economici, dando poi pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento. La deroga consente affidamenti diretti, come si è visto. Che, però, così diretti non sono: infatti occorre una «previa consultazione di almeno 3 operatori economici». Quindi, si pone sempre il solito problema: come scegliere i 3 operatori da consultare, che costituisce esattamente il cuore delle questioni, irrisolte, affrontate con le Linee Guida 4 e dalla giurisprudenza. Nella realtà, la restrizione del mercato a pochi operatori da consultare abbrevia la procedura di selezione in sé e per sé, ma apre enormi questioni in merito al modo col quale giungere a selezionare i 3 da invitare. Le soluzioni proposte, tra cui l'indagine di mercato o la selezione da albi, di fatto rendono i tempi non troppo meno lunghi di una procedura aperta sotto soglia. In ogni caso la «deroga», essendo limitata al comma 2 dell'articolo 36 è più apparente che effettiva. Infatti, in ogni caso occorrerà rispettare tutti i principi ai quali le procedure sotto soglia debbono obbedire: quelli cioè indicati dall'articolo 30 comma 1 del codice (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico), e il principio della rotazione degli operatori economici. Dovendosi rispettare questi principi, gli obblighi di trasparenza e pubblicità imporranno comunque alle stazioni appaltanti di rendere evidenti i processi di scelta e di pubblicare gli esiti, anche se la norma non impone di applicare più le previsioni dell'articolo 36, comma 2, lettera b). Tali norme, invece, sono operanti (solo per il 2019 e nelle more della riforma del codice) per gli appalti di lavori di importi superiori ai 150.000 euro e fino ai 350.000 euro, sottratti, quindi, all'applicazione della lettera c) dell'articolo 36, comma 2.



*Prodotto nella raffineria di Gela*  
**Eni, dai rifiuti  
 il bio carburante**

**S**yndial, società ambientale del gruppo Eni, ha avviato nel sito della raffineria di Gela il primo impianto pilota per il recupero e la trasformazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) in un bio olio che servirà a produrre carburanti di nuova generazione. La messa in esercizio dell'impianto, spiega la società, rappresenta il primo traguardo di un percorso nato dalla ricerca di Eni e avviato con la definizione della tecnologia proprietaria waste to fuel, messa a punto nel Centro ricerche per le energie rinnovabili e l'ambiente di Novara.

La tecnologia waste to fuel permette di replicare in poche ore, in un impianto industriale a basso impatto ambientale, un processo che la natura compie in milioni di anni: trasformare biomasse preistoriche in energia. Inoltre il suo utilizzo genera come sottoprodotto una risorsa sempre più scarsa: l'acqua, che può essere impiegata per usi industriali e civili. Il rifiuto umido viene valorizzato

non solo con la produzione di bio olio e bio metano, ma anche con il recupero e il trattamento del suo contenuto di acqua, pari a circa il 70%. «Si tratta», sottolinea il Cane a sei zampe, «di un sistema in grado di generare grandi vantaggi per la collettività. Eni pone così un altro importante pilastro di una strategia improntata al modello integrato di economia circolare che la porterà a realizzare, completata la fase pilota, impianti waste to fuel su scala industriale, eliminando una grande quantità di rifiuti organici tramite il loro riutilizzo e fornendo un significativo contributo in termini di vantaggi ambientali alle grandi aree urbane in Italia e all'estero».

Questa attività permetterà di acquisire informazioni per la progettazione dei nuovi impianti. Gela ha una capacità produttiva di bio olio stimata in circa 70 chilogrammi al giorno e viene alimentato con 700 kg al giorno di rifiuti organici forniti da Srr, Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti di Ragusa.



*Pioggia di nuove risposte alle istanze di interpello da parte dell'Agenzia delle entrate*

# Sisma bonus ad ampio raggio

## Ok all'agevolazione anche quando varia l'area di sedime

DI VINCENZO MORENA

**S**isma bonus ad ampio raggio. È possibile fruire del c.d. «sisma bonus», la detrazione di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici, disciplinata dall'art. 16 del dl 63/2013, anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che, in presenza di vincoli, prevedono una traslazione del fabbricato, di uguale volumetria, ma con variazione dell'area di sedime. Questo il chiarimento dell'Agenzia delle entrate, contenuto nella risposta all'interpello n. 131/18 di ieri. Nel fornire il proprio parere in merito al trattamento fiscale delle traslazioni regolamentate dal rispetto di vincoli o delocalizzazioni a seguito di eventi calamitosi, l'Amministrazione finanziaria ha, infatti, chiarito che «come precisato dalla circolare n.7 del 2018 sugli interventi di ristrutturazione edilizia, poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è ammessa anche se l'intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione comporti

lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario».

**Lavoratori impatriati, rileva il biennio.** Sempre in tema di agevolazioni fiscali, l'Agenzia delle entrate ha fornito, ieri, una importante precisazione, rispondendo all'istanza di interpello n.133: il cittadino italiano, in possesso di un diploma di laurea, residente in Belpaese per lavoro da dieci anni, iscritto all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), e che si impegna a stabilire nel Belpaese la residenza fiscale per almeno un biennio, è ammesso a fruire del regime agevolato per i lavoratori impatriati, previsto dall'art. 16 del dlgs n.147/15 (secondo il quale i redditi di lavoro concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%), se per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile il beneficio, non è iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non ha avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale.

**Emolumenti tassati dove risiede il dipendente.** Le indennità di cessazione del rapporto di impiego, erogate da una società italiana a un lavoratore dipendente, residente in Argentina e che ha quivi prestato la

propria attività lavorativa per tutta la durata del rapporto di impiego, sono da assoggettare a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore, ovvero nelle Repubblica Argentina. Si applica, infatti, l'art.15 della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata il 15/11/1971 e ratificata con legge 27/4/1982 n.282, in vigore tra l'Italia e l'Argentina. È questo un ulteriore chiarimento, il 132/18, fornito dalle Entrate, in risposta a uno dei numerosi interpellati pubblicati nella giornata di ieri.

**Detassazione premi risultato, essenziale il requisito della incrementalità.** Le misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali previste dalla legge di Stabilità 2016 e ss.mm., sono, poi, l'oggetto del chiarimento affidato al Fisco nella istanza, datata (sempre) 27 dicembre, n.130. In tale occasione, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che il premio di risultato riconosciuto e modulato in base al grado di raggiungimento dell'obiettivo, misurabile attraverso apposite tabelle che gradano l'importo del premio in ragione del risultato raggiunto, e non in base al livello di incrementalità riscontrabile dal confronto dei risultati raggiunti al termine del periodo

congruo e quelli consuntivati nell'arco temporale immediatamente precedente, non può fruire dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10%. L'applicazione dell'agevolazione in esame, infatti, è subordinata alla circostanza che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

**Vendita di immobile acquisito per transazione, imponibile la plusvalenza.** Se, a seguito di un accordo transattivo di una vertenza avente ad oggetto la lesione della quota di eredità, viene trasferita la proprietà di un immobile, che, si intende, poi, alienare, il valore dell'immobile trasferito, risultante dall'atto transattivo, costituisce reddito sulla base dell'art. 67, co. 1, lettera l del Tuir (secondo cui vanno tassati quali «redditi diversi» quelli derivanti «dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere»). Inoltre, con riferimento alla successiva vendita del bene, la plusvalenza che ne deriva è imponibile, in quanto realizzata mediante cessione a titolo oneroso di immobile acquistato da non più di cinque anni (articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir). È questo, in ultimo, un ulteriore chiarimento fornito ieri dalle Entrate nella risposta all'interpello n.129.

